

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 191

Condizioni generali per la stipulazione dei mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

- 1.** I mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, possono essere stipulati per importi definiti sulla base delle risultanze degli esercizi finanziari a tutto il 31 dicembre 1993.
- 2.** I mutui già stipulati per le finalità di cui ai precitati articoli 48 e 55 della legge regionale n. 47/1993, possono essere ridefiniti e integrati in relazione alle predette risultanze finanziarie.
- 3.** In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, provvede, ove necessario, ad integrare le condizioni già determinate ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 55, comma 2, della legge regionale n. 47/1993.